

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
446/2016/R/EEL**

**REVISIONE DELLE MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO
PER INADEMPIMENTO DELL'UTENTE RELATIVO E
ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER I CLIENTI
FINALI NEL MERCATO ELETTRICO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
28 luglio 2016*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 26 maggio 2016, 268/2016/R/eel finalizzato alla riforma della disciplina delle garanzie relativa al servizio di dispacciamento e all'individuazione di soluzioni attraverso cui minimizzare il rischio complessivo per il sistema, connesso al tempo necessario alla risoluzione del contratto di dispacciamento in caso di inadempimento di un utente.

Per analogia delle tematiche trattate gli orientamenti illustrati nel presente documento vengono formulati anche con riferimento alla risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento dell'utente. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 12 settembre 2016**. Tale termine per la presentazione delle osservazioni è dovuto alla necessità di definire tempestivamente la nuova disciplina, al fine di consentire al Gestore del SII e a Terna lo sviluppo dei sistemi informativi volti ad implementare la nuova gestione già dall'1 gennaio 2017.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.608/351

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 maggio 2016, 268/2016/R/eel finalizzato alla riforma della disciplina delle garanzie relativa al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica; la conclusione delle attività collegate a tale procedimento è prevista per il mese di marzo 2017. Nell'ambito del medesimo procedimento è previsto che siano individuate soluzioni attraverso cui minimizzare il rischio complessivo per il sistema connesso al tempo necessario alla risoluzione del contratto di dispacciamento in caso di inadempimento di un utente del dispacciamento e, conseguentemente, all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia per il cliente finale sotteso (nel prosieguo chiamati anche servizi di ultima istanza o servizi).
- 1.2 Gli orientamenti esposti nel presente documento riportano il quadro di interventi che l'Autorità intende adottare in merito alle predette esigenze; a tal fine si intende:
- a) rivedere le tempistiche per la risoluzione per inadempimento dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente e, conseguentemente, per l'attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - b) in considerazione delle esigenze dei clienti finali, prevedere misure che consentano di evitare l'attivazione temporanea dei servizi o, quantomeno, limitarne la durata anche attraverso la possibilità di uscire dai medesimi in corso mese;
 - c) in ragione delle innovazioni sopra prospettate, delineare specifici interventi in relazione allo *switching* e alla corretta determinazione e regolazione delle partite economiche relative al *settlement*.
- 1.3 La consultazione viene inoltre effettuata parallelamente alle attività previste ai sensi del punto 2 della citata deliberazione 268/2016/R/eel funzionali a rivedere le disposizioni riportate del Codice di Rete di Terna in relazione ai *rating* ammessi ai fini dell'accesso al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.
- 1.4 Infine, gli orientamenti sono formulati in considerazione del processo di evoluzione dei regimi di tutela, ed in particolare dell'obiettivo generale di sviluppo di un mercato efficiente della vendita di energia elettrica al dettaglio, con il consolidamento della fornitura del mercato libero quale unica modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione. Le soluzioni illustrate nel prosieguo sono quindi volte a minimizzare il periodo che intercorre tra la scelta di un nuovo fornitore da parte del cliente finale e l'effettiva cessazione del rapporto di fornitura con l'esercente il servizio di

ultima istanza assumendo e rafforzando il concetto di temporaneità che devono assumere tali servizi.

2. LA REGOLAZIONE ATTUALE IN TEMA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE, ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA E USCITA DAI MEDESIMI

- 2.1 Le tempistiche previste per l'attivazione dei servizi di ultima istanza sono connesse al periodo effettivo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ed in particolare alla sequenza di tali eventi e scadenze:
- a) in caso di definitivo inadempimento da parte di un utente¹, Terna o le imprese distributrici comunicano al SII la risoluzione del relativo contratto (di seguito: *comunicazione di risoluzione contrattuale*);
 - b) successivamente intercorre un lasso di tempo necessario all'effettiva risoluzione del contratto che va dalla data della *comunicazione di risoluzione contrattuale* alla data a decorrere dalla quale l'utente non è più effettivamente responsabile dei prelievi dei suoi clienti (di seguito: *tempo per l'efficacia della risoluzione*);
 - c) al termine del *tempo per l'efficacia della risoluzione*, che attualmente coincide sempre con l'ultimo giorno del mese, è attivato il servizio di ultima istanza cui il cliente risulta aver diritto.
- 2.2 Il TIMOE², recentemente modificato con la deliberazione 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2016/R/eel), prevede³ che i servizi vengano attivati con tempistiche diverse al fine di consentire un tempo congruo ai clienti finali per trovare un nuovo fornitore ed evitare l'attivazione del servizio; tale differenziazione è dettata dalla natura e dall'ammontare dei corrispettivi applicati nell'ambito di ciascun servizio. In particolare, il servizio di salvaguardia mira a garantire la sola continuità della fornitura ai clienti finali che si trovano senza un venditore nel mercato libero; si tratta pertanto di un servizio che dovrebbe essere temporaneo, caratteristica di norma riflessa anche nei corrispettivi del servizio⁴. Conseguentemente il *tempo per l'efficacia della risoluzione* dipende dalla tipologia di punti (aventi diritto alla maggior tutela o

¹ Che segue alle varie attività di sollecito e di diffida previste nei relativi contratti.

² Il TIMOE è il Testo integrato della morosità elettrica, Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com come successivamente modificato e integrato.

³ Nelle more dell'implementazione del processo di *switching* infra-mese e per consentire l'avvio della gestione del processo di *switching* nel SII.

⁴ Peraltro, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 4 giugno 2015, 271/2015/R/com, è prevista la revisione della disciplina del servizio di maggior tutela, al fine di renderlo più coerente con il ruolo di servizio universale che esso è destinato ad assumere, anche alla luce del superamento della tutela di prezzo, attualmente implicita nel servizio, in discussione nell'ambito del disegno di legge concorrenza, recante "Legge annuale per il mercato e per la concorrenza", in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085.

alla salvaguardia) nel portafoglio dell'utente interessato dalla risoluzione. Il dettaglio della regolazione in materia è riportato nel Box 1.

Box 1: Attivazione dei servizi di ultima istanza

Il TIMOE, a seguito delle modifiche apportate con la deliberazione 73/2016/R/eel, prevede che, in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, l'attivazione dei servizi di ultima istanza decorra:

- per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela (comma 21.1bis):
 - a) dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della *comunicazione di risoluzione contrattuale* di cui al comma 19.3 (dalle imprese distributrici) o al comma 20.1(da Terna) del medesimo TIMOE, qualora la medesima pervenga al SII entro il giorno 10 del mese;
 - b) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della *comunicazione di risoluzione contrattuale*, qualora la stessa pervenga al SII successivamente al giorno 10 del mese.
- per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia (comma 21.1ter) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della *comunicazione di risoluzione contrattuale* da parte del SII, anche qualora la medesima sia trasmessa antecedentemente al 10 del mese.

Il TIMOE, inoltre, stabilisce che il cliente debba essere tempestivamente informato riguardo all'attivazione dei servizi prevedendo i seguenti adempimenti (sequenziali) da parte del SII e delle imprese distributrici:

- il SII è tenuto a trasmettere, entro 1 giorno lavorativo dalla *comunicazione di risoluzione contrattuale*, alle imprese distributrici l'elenco dei punti di prelievo interessati dalla risoluzione contrattuale, indicando, tra l'altro, la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente (comma 20.2);
- ciascuna impresa distributtrice provvede, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del SII, ad allertare i clienti finali riguardo alla risoluzione del contratto fornendo una serie di informazioni funzionali

a facilitare il passaggio del cliente ad una nuova fornitura di mercato e pertanto ad evitare la temporanea attivazione dei servizi (di seguito: comunicazione relativa alla risoluzione dei contratti per inadempimento del venditore) (comma 19.5). Il contenuto dettagliato di tutti i dati che l'impresa distributrice è tenuta a riportare in tale comunicazione è stabilito ai sensi del comma 19.6 del TIMOE.

2.3 L'esposizione dell'utente verso Terna o l'impresa distributrice è influenzata, tra l'altro, dal *tempo per l'efficacia della risoluzione* che costituisce pertanto una determinante fondamentale per valutare l'entità del rischio connesso all'inadempimento di un utente in relazione ai servizi di rete. Stante la regolazione attuale, il *tempo per l'efficacia della risoluzione* risulta compreso circa tra:

- a) 30 e 60 giorni per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia;
- b) 20 e 50 giorni per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela.

Nel caso in cui il portafoglio clienti dell'utente in questione sia costituito da entrambe le tipologie di clienti, il *tempo per l'efficacia della risoluzione* è quello di cui alla precedente lettera a). Tale tempistica può risultare eccessivamente lunga, in ragione della necessità di minimizzare il rischio complessivo del sistema nei casi di risoluzione di un contratto di dispacciamento o di trasporto per inadempimento dell'utente. Da questo punto di vista l'Autorità intende valutare interventi mirati a permettere la riduzione del *tempo per l'efficacia della risoluzione*.

2.4 Con riferimento al servizio di dispacciamento, nel caso di un utente "in sofferenza" che interrompe la programmazione dei prelievi, la sua esposizione verso Terna dipende principalmente dall'ammontare dello sbilanciamento effettivo, pari al totale dell'energia elettrica prelevata non programmata, e dal prezzo di sbilanciamento applicato; la mancata programmazione potrebbe durare per tutto il *tempo per l'efficacia della risoluzione*, così come definita al precedente paragrafo 2.3.

2.5 Sebbene invece in relazione al servizio di trasporto non sia presente il rischio connesso alla valorizzazione della *commodity*, specifico del servizio di dispacciamento, anche in tal caso l'esposizione di un'impresa distributrice è valutata in relazione al servizio comunque erogato all'utente per tutto il *tempo per l'efficacia della risoluzione*.

2.6 Come meglio descritto di seguito, eventuali interventi finalizzati a ridurre il *tempo per l'efficacia della risoluzione* devono, tuttavia, tenere in giusta considerazione il *trade-off* tra le esigenze connesse a tale riduzione e quelle dei clienti finali di evitare l'attivazione dei servizi. Già con la citata deliberazione

73/2016/R/eel è stata prevista, in relazione al servizio di salvaguardia⁵, per la natura del servizio e i corrispettivi applicati, l'estensione del termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching* nei casi di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente così da lasciare più tempo ai clienti finali di trovarsi un nuovo venditore (*cf* Box 2).

Box 2: Tempistiche del processo di *switching*

La deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel prevede che una richiesta di *switching* avente decorrenza il primo giorno del mese possa essere presentata al SII fino al giorno 10 del mese precedente (di seguito: *termine ultimo per la presentazione di una richiesta di switching*, comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel).

La deliberazione 73/2016/R/eel ha previsto per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, nel caso di inadempimento dell'utente del dispacciamento e trasporto, che il *termine ultimo per la presentazione di una richiesta di switching* sia fissato, in deroga a quanto stabilito al citato comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel, al sesto giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese. Pertanto in tali casi, rispetto a quanto ordinariamente previsto, un cliente finale dispone di sei giorni lavorativi in più per trovare un nuovo venditore nel mercato libero ed evitare, pertanto, l'attivazione del servizio.

Per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela non sono invece previste deroghe alle citate disposizioni in materia di *switching*. Pertanto in tali casi il termine ultimo entro cui il cliente finale può trovare un nuovo venditore, e quest'ultimo formulare la richiesta di *switching* al SII per garantire l'esecuzione fisica del contratto, rimane quello previsto nell'ambito della gestione ordinaria del processo.


Qualora non sia possibile evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza, i clienti finali risultano vincolati a tale fornitura e alle relative condizioni economiche per non meno di un mese, dal momento che per l'uscita dai servizi si seguono le ordinarie tempistiche di *switching*.

Q.1 Quali ulteriori aspetti dell'attuale disciplina relativa alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente del dispacciamento e trasporto possono essere migliorati? E in relazione all'attivazione dei servizi o all'uscita dai medesimi?

⁵ Si veda il paragrafo 2.2.

3. ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA REVISIONE DELLE TEMPISTICHE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E MISURE FINALIZZATE AD EVITARE L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA O A LIMITARNE LA DURATA

- 3.1 Al fine di minimizzare il rischio complessivo connesso al potenziale inadempimento da parte degli utenti alle obbligazioni derivanti dai contratti di dispacciamento e trasporto, l'Autorità intende ridurre il *tempo per l'efficacia della risoluzione* dei suddetti contratti, così da limitare la possibile esposizione dell'utente, prevedendo che la risoluzione contrattuale possa avvenire in un qualsiasi giorno del mese. Peraltro, la riduzione dell'esposizione dell'utente potrebbe comportare una revisione dell'ammontare delle garanzie richieste a copertura della medesima.
- 3.2 La soluzione che si intende adottare consentirà di superare la vigente differenziazione tra attivazione della maggior tutela e della salvaguardia, garantendo che il contratto di dispacciamento o trasporto venga risolto nello stesso termine, indipendentemente dalla composizione del portafoglio clienti dell'utente inadempiente.




- 3.3 L'ormai consolidata centralizzazione nell'ambito del SII dei processi di *switching* e di attivazione dei servizi consentirebbe, in linea di principio, l'attivazione dei servizi con decorrenza immediata dalla comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento o trasporto da parte di Terna o dell'impresa distributrice, azzerando, di fatto, il *tempo di efficacia della risoluzione* ($R=0$).
- 3.4 Come sopra anticipato si ritiene, però, necessario mantenere opportune tutele a favore dei clienti finali volte a limitare i casi di attivazione dei servizi, garantendo ai clienti stessi il tempo di trovare un nuovo fornitore nell'ambito del mercato libero prima dell'attivazione dei medesimi, e, in caso di avvenuta

attivazione, a consentire una rapida uscita dai medesimi. Ciò si realizza consentendo la possibilità, in queste particolari fattispecie, di richiedere uno *switching* con decorrenza infra-mese.

Quantificazione del tempo per l'efficacia della risoluzione

- 3.5 In questa prospettiva la quantificazione del *tempo per l'efficacia della risoluzione* deve tenere in considerazione:
- a) il tempo necessario al SII per effettuare alle imprese distributrici la comunicazione di cui ai commi 19.2 e 20.2 del TIMOE nei casi di inadempimento, rispettivamente, del contratto per il servizio di dispacciamento e di trasporto, ad oggi pari a 1 giorno lavorativo;
 - b) il tempo necessario alle imprese distributrici per effettuare ai clienti finali la comunicazione di cui al comma 19.5 del TIMOE, ad oggi pari a 2 giorni lavorativi; da tale comunicazione i clienti finali sono informati delle vicende relative all'utente del dispacciamento e sono in grado di cercare una nuova controparte commerciale nell'ambito del mercato libero;
 - c) il tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale nell'ambito del mercato libero (x); uno *switching* richiesto in tale periodo consentirà infatti di evitare l'attivazione dei servizi;
 - d) il tempo di gestione dello *switching* da parte del SII (y), una volta formulata la richiesta da parte del nuovo utente associato alla nuova controparte commerciale; come noto le procedure di *switching* disciplinate dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel prevedono che la richiesta venga gestita in 8 giorni lavorativi (y=8), al fine di consentire lo scambio informativo funzionale alla facoltà di revocare la richiesta di *switching* di cui al comma 6.3 del TIMOE, cosiddetto "*switching con riserva*".



Conseguentemente il *tempo di efficacia della risoluzione* risulta pari a 11 giorni lavorativi, oltre al tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale, di cui si dirà in seguito ($R=11$ giorni lavorativi+x).

- 3.6 Al fine di accorciarne la durata, l’Autorità potrebbe prevedere che lo *switching* richiesto nell’ambito del periodo concesso ai clienti finali possa essere richiesto esclusivamente nell’ipotesi di non avvalersi della facoltà di revoca. In tal caso la procedura di *switching* potrebbe essere gestita dal SII in 1 giorno lavorativo ($y=1$) e, in questo modo, il *tempo di efficacia della risoluzione* risulterebbe pari a 4 giorni lavorativi, oltre al tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale ($R=4$ giorni lavorativi+x).

Q.2 Al fine di minimizzare il tempo di risoluzione contrattuale, si ritiene opportuno prevedere che la richiesta di switching possa essere formulata esclusivamente nell’ipotesi di non avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE?

- 3.7 La quantificazione del tempo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale (x) deve essere effettuata tenendo contestualmente in considerazione l’ulteriore e complementare orientamento dell’Autorità volto a limitare il tempo di permanenza nell’ambito dei servizi, consentendo ai clienti finali di uscire dagli stessi servizi, qualora attivati, non appena trovato un nuovo fornitore nell’ambito del mercato libero, in deroga pertanto alle ordinarie tempistiche dello *switching*.
- 3.8 Una volta ricevuta la comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento o trasporto per inadempimento dell’utente, il cliente finale

potrà rivolgersi ad una nuova controparte commerciale e sottoscrivere un contratto con decorrenza un qualsiasi giorno del mese, in deroga alle tempistiche stabilite al comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel. In tali casi, ovviamente, non dovrà essere presentato alcun recesso nei confronti della precedente controparte commerciale e l'individuazione della prima data utile di decorrenza del nuovo contratto è determinata esclusivamente dalle tempistiche necessarie all'esecuzione della procedura.

- 3.9 In tale ottica è orientamento dell'Autorità quantificare il tempo concesso ai clienti finali (x) in 5 giorni lavorativi. Conseguentemente il *tempo di efficacia della risoluzione* del contratto di dispacciamento o trasporto sarà determinata pari a 16 giorni lavorativi (R=16) o, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3.6, in 9 giorni lavorativi (R=9).

Q.3 In base agli orientamenti illustrati, i clienti finali disporranno, dal ricevimento della comunicazione relativa alla risoluzione dei contratti per inadempimento dell'utente, di 5 giorni lavorativi per stipulare un nuovo contratto sul mercato libero; si ritiene sufficiente tale lasso di tempo?

Q.4 Si ritiene che, nel caso in cui la controparte commerciale non coincida con l'utente del dispacciamento, essa possa essere titolata a richiedere lo switching dei clienti verso un nuovo utente? In caso affermativo, quali criticità si rilevano dal punto di vista dell'informazione da garantire ai clienti finali e della corretta gestione del portafoglio clienti da parte della controparte commerciale?

- 3.10 Come sopra anticipato, una qualsiasi richiesta di *switching* relativa ad un punto di prelievo per il quale il contratto di dispacciamento o trasporto sono stati risolti per inadempimento dell'utente, formulata da un nuovo utente nell'ambito del periodo concesso ai clienti finali per cercare una nuova controparte commerciale nell'ambito del mercato libero consentirà di evitare l'attivazione dei servizi. Al contrario, qualora la richiesta venga formulata decorso il periodo concesso al cliente per cercare una nuova controparte commerciale nell'ambito del mercato libero, lo *switching* potrebbe avere esito successivo all'attivazione temporanea dei servizi: in tali casi il servizio di ultima istanza sarà attivo per i soli giorni compresi tra la data di efficacia della risoluzione e la data di decorrenza dello *switching*. Infine una qualsiasi richiesta di *switching* formulata successivamente all'attivazione temporanea dei servizi ne determinerà l'uscita veloce, dopo 1 o 8 giorni lavorativi, a seconda che la richiesta sia formulata senza o con riserva.

Q.5 Si intravedono criticità in relazione all'orientamento formulato? In caso positivo motivare.

4 DATI FUNZIONALI ALL'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INERENTI IL SETTLEMENT MENSILE

4.1 L'orientamento dell'Autorità di prevedere che possano essere fissati in corrispondenza di un giorno diverso dal primo del mese:

- a) l'attivazione temporanea dei servizi di ultima istanza, in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento o trasporto per inadempimento dell'utente;
- b) la decorrenza di un nuovo contratto nel mercato libero in uscita dai servizi di ultima istanza, qualora attivati ai sensi della precedente lettera a);

comporta l'introduzione di alcune modifiche alle procedure di *switching*, di messa a disposizione dei dati di misura, dei dati funzionali all'erogazione della fornitura e dati storici di misura (di seguito: dati di *switching*), nonché alle procedure di *settlement*.

Gestione dello switching

4.2 In relazione allo *switching* le soluzioni prospettate nel presente documento richiedono che il processo possa essere gestito con una modalità continuativa, di tipo *rolling*. Per semplificare l'esposizione di quanto segue, ricordiamo brevemente che le principali attività che sequenzialmente vengono effettuate ai fini dell'esecuzione del processo di *switching* sono:

- a) la presa in carico dal parte del SII della richiesta di *switching* e le connesse verifiche di ammissibilità (*cf.* articoli 7 e 8 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel);
- b) la gestione della revoca della richiesta di *switching* ai sensi del comma 6.3 del TIMOE (*cf.* articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel)
- c) le attività di messa a disposizione dei dati misura e di *switching*, attualmente di intera responsabilità dell'impresa distributrice (*cf.* Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel).

4.3 La presentazione di una richiesta di *switching* nella fattispecie in questione, potrà quindi essere svincolata dal termine ultimo previsto ai sensi del comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel (il 10 del mese)⁶. La data di *switching*, tuttavia, dovrà essere fissata coerentemente con i tempi necessari

⁶ Verrebbe conseguentemente meno la verifica di ammissibilità effettuata ai sensi del comma 8.1, lettera d) del citato Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

all'esecuzione delle attività che seguono la presa in carico della richiesta da parte del SII e da quelle indicate alla precedente lettera b). A tale proposito si ritiene che le tempistiche individuate per le comunicazioni scambiate nell'ambito del processo tra il SII e gli altri soggetti coinvolti e le relative verifiche - che complessivamente richiedono 8 giorni lavorativi - non possano essere ulteriormente comprimibili. In sostanza tali 8 giorni sono funzionali a consentire l'esercizio della facoltà di revoca ai sensi del comma 6.3 del TIMOE. Nel caso, tuttavia, il nuovo utente del dispacciamento non intenda avvalersi della suddetta facoltà, lo *switching* del cliente potrebbe essere concluso entro 1 giorno lavorativo.

- 4.4 Quindi a valle del ricevimento di una richiesta di *switching* in un determinato giorno (n) del mese, la data di decorrenza dello *switching* potrà essere fissata:
- a) nel caso l'utente del dispacciamento richiedente intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE, successivamente o in concomitanza dell'ottavo giorno lavorativo successivo (n+8° giorno lavorativo) alla richiesta, o
 - b) nel caso l'utente del dispacciamento richiedente non intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE, il primo giorno lavorativo successivo (n+1° giorno lavorativo) alla richiesta.
- 4.5 Con riferimento, invece, alle principali interazioni del processo e ai relativi contenuti, non si ritiene in questa fase necessario apportare delle modifiche o che il passaggio ad una gestione di tipo continuativo possa far emergere esigenze diverse da quelle individuate nella gestione ordinaria del processo.
- 4.6 Ovviamente nei casi di esercizio della revoca il SII provvederà necessariamente ad attivare i servizi di ultima istanza. Si intende prevedere che di tale eventualità il cliente sia informato anticipatamente nell'ambito della comunicazione relativa alla risoluzione dei contratti per inadempimento del venditore trasmessa dall'impresa distributrice (cfr. Box 1).

Q.6 Si ravvedono criticità in relazione alle proposte formulate, in particolare in relazione a quanto indicato al punto 4.4?

Rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati di *switching*

- 4.7 Ai fini della rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati di *switching*, è orientamento dell'Autorità adottare le medesime disposizioni individuate per la voltura nei casi in cui sia una controparte commerciale diversa da quella preesistente a richiedere la prestazione, secondo quanto previsto al Titolo V della deliberazione 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel, di seguito sinteticamente esposte.

- 4.8 Con riferimento alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura relativi a punti di prelievo trattati orari, in ragione della granularità con cui i dati di misura sono raccolti e resi disponibili mensilmente agli utenti, non si ravvedono criticità particolari fatta salva la necessità di prevedere che l'impresa distributrice trasmetta agli utenti del trasporto interessati e al SII, ai fini dell'aggregazione delle misure, i dati di misura, separatamente, relativi al periodo precedente e al periodo successivo agli *switching* effettuati per conto del cliente a valle della risoluzione per inadempimento del venditore da cui era originariamente servito.
- 4.9 In relazione invece ai punti di prelievo non tratti su base oraria, si intende stabilire che l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di *switching* prevedendo, nei casi di insuccesso, che tale rilevazione sia effettuata tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato. L'impresa distributrice sarà poi tenuta a mettere a disposizione degli utenti interessati, nei medesimi termini individuati nella regolazione del processo di voltura in caso di variazione della controparte commerciale, i dati rilevati entro:
- a) 5 giorni lavorativi successivi alla data di *switching*, al precedente utente del dispacciamento;
 - b) il 20 del mese successivo alla data di *switching*, al nuovo utente del dispacciamento.
- 4.10 Come già ampiamente dibattuto la messa in servizio dei misuratori 2G e il passaggio al trattamento orario di tali punti di prelievo, consentirà di superare la necessità di una rilevazione *ad hoc* del dato di misura in corrispondenza dello *switching*, così come già oggi avviene per i punti trattati orari ai sensi del TIS.
- 4.11 Con riferimento ai dati di *switching*, si intende prevedere che gli stessi siano messi a disposizione dall'impresa distributrice al nuovo utente del dispacciamento, all' esercente la maggior tutela o la salvaguardia (in caso di attivazione dei servizi)⁷ entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione di una richiesta di *switching*. Come noto, in esito al completamento dell'estensione del contenuto informativo del RCU ai sensi della deliberazione 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel, tali obblighi informativi potranno essere rivisti in un'ottica di generale ottimizzazione dei processi e dei flussi informativi scambiati nel SII.
- 4.12 A questi casi si estendono, ai fini della verifica del rispetto delle previsioni che verranno introdotte in relazione alle modalità e tempistiche di messa a disposizione dei dati agli utenti, gli obblighi per le imprese distributrici di invio dei dati di misura al SII contestualmente alla trasmissione agli utenti.
- 4.13 Infine coerentemente alle disposizioni della deliberazione 10 marzo 2016, 100/2016/R/com, si intendono introdurre obblighi in tema di autolettura analoghi

⁷ Anche in tal caso in analogia con quanto stabilito nella regolazione della voltura sopra richiamata.

a quelli stabiliti per il processo di voltura, prevedendo la possibilità, in relazione ai punti di prelievo trattati monoorari, di raccolta e comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale.

Interventi funzionali al settlement

- 4.14 In caso di inadempimento di un utente, al fine della minimizzazione del rischio e dell'esposizione del medesimo verso Terna, è necessario che l'utente non risulti più responsabile dei prelievi dei clienti finali associati al proprio contratto (antecedentemente alla risoluzione) dal momento dell'attivazione dei servizi di ultima istanza o dello *switching* di tali clienti ad un nuovo venditore. Conseguentemente alcune disposizioni del TIS⁸, in relazione alla profilazione convenzionale⁹, dovranno essere riviste in modo tale che, sia ai fini della programmazione sia in fase di *settlement* mensile, gli utenti che acquisiscono i punti di prelievo, dal momento in cui tali variazioni intercorrono, risultino pienamente responsabili dei prelievi dei medesimi punti.
- 4.15 È orientamento dell'Autorità, pertanto, prevedere che Terna, nel determinare l'energia elettrica attribuita convenzionalmente a ciascun utente del dispacciamento a seguito di una risoluzione contrattuale, sia tenuta a considerare la corretta ripartizione dei quantitativi di energia elettrica dei punti di prelievo interessati alla risoluzione a seguito dell'attivazione dei servizi o qualora venga richiesto uno *switching* con decorrenza da un giorno diverso dal primo giorno del mese. Tale soluzione richiede, quindi, necessari adeguamenti in relazione alle procedure adottate per la determinazione delle partite fisiche ed economiche del *settlement* mensile.

Box 3: L'attuale processo di determinazione dell'energia elettrica attribuita convenzionalmente

Per i punti di prelievo non trattati orari, è utile premettere che l'attività di *settlement* si articola in due fasi distinte:

- a) una fase mensile in cui sono determinate, con riferimento al mese precedente, le partite fisiche attribuite a ciascun utente del dispacciamento tramite la profilazione convenzionale - che concorrono alla determinazione dell'energia elettrica complessivamente prelevata dall'utente nel medesimo mese - (fase di *settlement* mensile);
- b) una fase di conguaglio in cui vengono regolate le differenze fra l'energia elettrica effettivamente prelevata e quella convenzionalmente attribuita (fase *ex-post* di conguaglio).

⁸ Il TIS è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/2009 come successivamente modificato e integrato.

⁹ Per le medesime motivazioni di cui al punto 5.8, in relazione ai punti di prelievo trattati orari, non si ravvede nel *settlement* la necessità di ulteriori interventi.

Ai fini della determinazione delle partite fisiche attribuite convenzionalmente in un determinato mese, Terna calcola la quota del prelievo residuo di area (PRA) di ciascun utente considerando il CRPU (il coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente) relativo al medesimo utente.

Nello specifico i CRPU associati a ciascun utente del dispacciamento sono determinati dal SII entro il sestultimo giorno del mese antecedente a quello cui i medesimi coefficienti si riferiscono (mese di competenza) sulla base coefficienti di ripartizione dei prelievi del punto di prelievo non trattati orari (CRPP) inclusi nell'anagrafica del medesimo utente nel medesimo mese¹⁰. Ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata nella fase di *settlement* mensile, i CRPU sono inviati a Terna entro il primo giorno lavorativo successivo al 20 del mese seguente a quello di competenza.

Terna quindi effettua la determinazione delle partite fisiche attribuite convenzionalmente sulla base dei CRPU calcolati dalle informazioni relative alle anagrafiche associate a ciascun utente determinate in anticipo rispetto alla fase di *settlement* mensile.

Successivamente alla determinazione dei CRPU- il sestultimo giorno di ciascun mese - non è prevista, in particolare per dare certezza agli utenti del dispacciamento riguardo alle partite fisiche ed economiche attinenti al contratto, la possibilità di modificare tali coefficienti¹¹. Le differenze fra l'energia elettrica effettivamente prelevata e quella convenzionalmente attribuita regolate in fase di conguaglio discendono quindi esclusivamente dalla disponibilità delle misure effettive.

Quindi, in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, la previsione per cui l'attivazione dei servizi o una nuova fornitura possano decorrere da un giorno diverso dal 1 giorno del mese (o comunque in deroga alle tempistiche ordinarie di *switching*¹²) comporterebbe, a seguito l'applicazione delle regole appena descritte, un'errata attribuzione ex-ante dell'energia elettrica prelevata sia in relazione all'utente inadempiente che in relazione agli utenti che successivamente acquisiscono i punti di prelievo.

- 4.16 Stante le disposizioni richiamate nel Box 3, a seguito dell'attivazione dei servizi di ultima istanza o dello *switching* infra-mese funzionale ad evitarne l'attivazione o a determinarne l'uscita, è necessario prevedere che il SII rettifichi

¹⁰ Il CRPU dell'Acquirente Unico è pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi agli altri utenti di dispacciamento.

¹¹ Fatti salvi i casi particolari di cui al comma 43.4 del TIS.

¹² Infatti anche qualora uno *switching* (o l'attivazione di default dei servizi) avesse decorrenza dal 1 giorno di un mese ma la richiesta (o la procedura di attivazione) fosse processata successivamente ad un termine utile per tenerne conto ai fini della determinazione dei CRPU, tal caso richiederebbe comunque una rettifica dei CRPU.

i CRPU successivamente alla loro determinazione *ex-ante*, attribuendo correttamente i CRPP di ciascun punto di prelievo agli utenti cui tali punti risultano effettivamente associati.

- 4.17 L'alternativa, di rimandare nell'ambito della sessione di conguaglio la determinazione delle partite fisiche risultanti da una errata attribuzione convenzionale *ex-ante* dei prelievi, non è percorribile in tale contesto. All'utente inadempiente in fase di *settlement* mensile rimarrebbe infatti attribuita la quota del prelievo residuo di area determinata considerando il CRPU definito *ex-ante*, sulla base dei punti di prelievo associati alla propria anagrafica prima della risoluzione contrattuale, anche per il periodo successivo determinando sullo stesso un maggiore aggravio finanziario e comportando, in ultima analisi, un risultato opposto agli obiettivi preposti nella presente consultazione.
- 4.18 Sarà quindi richiesto al SII di rettificare il CRPU di ciascun utente del dispacciamento, prevedendo che risulti dalla somma, in ogni giorno di un mese, dei CRPP dei punti di prelievo effettivamente associati a tale utente, passando di fatto da un CRPU a valenza mensile, ad un CRPU mensile con dettaglio giornaliero.
- 4.19 Pertanto in ciascun mese, per gli utenti coinvolti¹³, il CRPU potrà essere valorizzato diversamente nei giorni del mese, in corrispondenza delle diverse configurazioni delle anagrafiche dei punti di prelievo risultanti dagli *switching* intercorsi.
- 4.20 È utile, infine, precisare che la soluzione proposta (di rideterminazione dei CRPU a seguito di variazioni intercorse successivamente alla risoluzione di un contratto) è percorribile anche grazie al fatto che l'aggiornamento del RCU e, pertanto, delle anagrafiche associate a ciascun utente, a seguito della gestione centralizzata del processo di *switching*, consente di superare l'aggravio delle procedure e dei flussi informativi che invece si avrebbe qualora il processo fosse gestito ancora a livello decentralizzato.
- 4.21 Infine si intende confermare l'attuale previsione del TIS di messa a disposizione dei CRPU a Terna entro il primo giorno lavorativo successivo al 20 del mese, e pertanto stabilire che anche in caso di variazioni nelle anagrafiche di un utente, il SII proceda alla eventuale rideterminazione del coefficiente successivamente alla fine del mese cui i medesimi coefficienti fanno riferimento. Ai fini della programmazione ciascun utente del dispacciamento terrà debitamente in considerazione le informazioni consultabili nel RCU, conseguentemente anche quelle relative ai CRPP dei punti di prelievo acquisiti, che ricordiamo, a seguito della conclusione della attività connesse all'estensione dei dati di cui al

¹³ Teoricamente gli utenti del dispacciamento interessati ad una variazione del proprio CRPU potrebbero essere tre: l'utente per cui è stato risolto il contratto per inadempimento, l'acquirente unico o l'utente del dispacciamento associato all'esercente la salvaguardia, il nuovo utente del dispacciamento.

medesimo registro ai sensi della deliberazione 628/2015/R/eel saranno aggiornate "on condition".

Q.7 Si intravedono criticità nella soluzione prospettata? Si ritiene preferibile che il SII calcoli e renda disponibile a ciascun utente interessato il CRPU rideterminato già in corso mese?

5 TEMPISTICHE

- 5.1 L'Autorità ritiene necessario che le nuove eventuali previsioni in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza entrino in vigore all'1 gennaio 2017. A tal fine, l'Autorità intende definire il provvedimento entro la fine del mese di settembre p.v., così da consentire al SII e a Terna di apportare le necessarie modifiche funzionali al *settlement*, come illustrato ai paragrafi 4.13-4.20.
- 5.2 L'entrata in vigore delle nuove previsioni all'1 gennaio 2017 risulterebbe altresì compatibile con l'operatività dei nuovi esercenti la salvaguardia, individuati in esito alle procedure concorsuali che avranno luogo nel mese di novembre 2016. Peraltro, al riguardo, al fine di valutare compiutamente gli aspetti rilevanti, l'Autorità intende prevedere che il termine del 15 settembre, entro il quale, in base alla deliberazione 21 dicembre 2007, 337/07, hanno luogo le eventuali modifiche delle aree territoriali per l'erogazione del servizio e dei criteri per la selezione degli esercenti, possa essere procrastinato alla fine del mese di settembre.

Q.8 Si intravedono criticità relativamente ai tempi di entrata in vigore descritti? Se sì, motivare.